



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Francesco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri Partanna”

Sede Legale: Via G. Baviera 1 – Salemi (TP) – Tel. 0924534873

Codice Fiscale: 90000320813 - Sito web: www.istitutodaguirre.edu.it

E-mail: tpis002005@istruzione.it – PEC: tpis002005@pec.istruzione.it



FSE / FESR

Circolare n. 57

Salemi, 14/10/2025

**A TUTTI I DOCENTI
A TEMPO DETERMINATO
DELL’ “I.I.S.S. D’AGUIRRE SALEMI - ALIGHIERI PARTANNA”
AL D.S.G.A
LORO SEDI**

OGGETTO: *fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.*

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana.

Si riporta di seguito disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato che, negli ultimi anni, ha subito significative modifiche.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - i. decesso;
 - ii. malattia e infortunio;
 - iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie:

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- i. vacanze natalizie;**
- ii. vacanze pasquali;**
- iii. ponti e festività;**
- iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).**



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Francesco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri Partanna”

Sede Legale: Via G. Baviera 1 – Salemi (TP) – Tel. 0924534873

Codice Fiscale: 90000320813 - Sito web: www.istitutodaguirre.edu.it

E-mail: tpis002005@istruzione.it – PEC: tpis002005@pec.istruzione.it



FSE / FESR

- **Ferie durante l’attività didattica:**

a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- i. le ferie devono essere state maturate
- ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

- **Docenti con contratto fino al 30 giugno:**

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

- **Docenti con contratto fino al 31 agosto:**

non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

- **Supplenti brevi e saltuari:**

le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie, l’istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell’informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Visto quanto premesso, si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993